

La valutazione delle poste di bilancio nella liquidazione

In fase di liquidazione per le **attività** non ha più senso parlare di valutazione a costo storico, perché l'unico valore che interessa è rappresentato dal **valore di realizzo per stralcio dei beni**, da determinare il più correttamente possibile. In questo senso ci si avvicina al concetto di *fair value* e man mano che la liquidazione conclude il suo *iter*, il *fair value* sarà uguale al valore di realizzo.

In fase di liquidazione per le **passività** l'unico criterio che si applica è **il valore di estinzione dei debiti**, che può essere diverso dal valore nominale. Non si consideri che esso sia tendenzialmente superiore o tendenzialmente inferiore al valore nominale, ma solamente che potrebbe essere diverso. Si pensi ad esempio alla applicazione di interessi e penalità sui debiti come la capacità di ridurli per stralcio dalla abilità negoziale dei liquidatori.

CRITERI DI VALUTAZIONE DIVERSI

ATTIVITÀ: è inapplicabile il criterio del costo storico, ma permane il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti

PASSIVITÀ: l'unico criterio è il valore di estinzione dei debiti (che non è identico al valore nominale!)

Dato che durante la liquidazione, i criteri di valutazione sono principalmente orientati a raggiungere la miglior determinazione possibile del valore di presunto realizzo, l'unico criterio di valutazione che non subisce deroghe è naturalmente quello relativo alla valutazione dei crediti che resta il presumibile valore di realizzo.

In molti casi si dovranno forse "rivedere" le poste di bilancio iscritte dagli amministratori per determinare se vi siano "reali" possibilità di realizzo. Se ciò non si determina, i valori vanno spesi.

Tornando al valore di realizzo bisogna ricordare che in certi casi (ad esempio i fabbricati acquisiti in tempi passati o costruiti in proprio) potrebbero avere oggi un valore di realizzo superiore e, quindi, produrre cospicui benefici alla procedura di liquidazione, mentre in caso di rimanenze di merci il valore di "stralcio" dei beni è certamente inferiore al valore di realizzo in sede di redazione del bilancio in situazione di continuità aziendale.

NORMALMENTE ...

• Per le immobilizzazioni

Il valore di realizzo può essere inferiore al costo storico o anche superiore (ad esempio, per vecchi immobili in zone di prestigio)

• Per le rimanenze

Il valore di stralcio è di solito inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato

Molti valori del bilancio redatto in condizioni di funzionamento non hanno più motivo di essere presenti in un bilancio di liquidazione. In generale si tratta di tutte quelle poste che riguardano costi d'esercizio rinviati al futuro e che vanno spesati in quanto *non daranno più la loro utilità in futuro*.

Alcuni esempi sono di seguito illustrati.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DA ELIMINARE NEL BILANCIO INIZIALE

- Costi d'impianto e ampliamento
- Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
- Disaggi di emissione di obbligazioni
- Altri costi pluriennali non ancora ammortizzati
- Ratei e risconti attivi
- Immobilizzazioni immateriali non realizzabili o non trasferibili
- Avviamento
- Crediti inesigibili

In altri casi, in un bilancio di liquidazione potrebbero emergere poste, quali i segreti di fabbricazione, che potrebbero essere commerciabili sul mercato (si pensi, ad esempio, anche alle formule chimiche di prodotti farmaceutici, alle licenze o ai marchi riconosciuti dal pubblico) o a beni completamente ammortizzati a cui il mercato dà ancora un valore.

ATTIVITÀ DA ISCRIVERE NEL BILANCIO INIZIALE

- Segreti di fabbricazione vendibili sul mercato
- Beni completamente ammortizzati ma con un valore recuperabile per la vendita

Per lo stesso motivo vi possono essere passività da eliminare dal bilancio redatto secondo i criteri di funzionamento, come quelle sotto indicate a titolo esemplificativo.

PASSIVITÀ DA ELIMINARE NEL BILANCIO INIZIALE

- Fondo TFR, eccetto il personale che lavora per la liquidazione
- Ratei e risconti passivi
- Debiti prescritti

Per l'esame e la conoscenza dei criteri di valutazione in caso di bilanci di liquidazione si rimanda alla analisi del principio contabile OIC n. 5 – *I bilanci di liquidazione*.

È bene inoltre ricordare che la liquidazione è una procedura, che ha i suoi tempi e i suoi passaggi obbligati di seguito sintetizzati.

NORME DI BILANCIO PER LA LIQUIDAZIONE

Art. 2277 – I liquidatori con gli amministratori redigono un "inventario" iniziale da cui risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.

Art. 2490, 4° comma – I liquidatori devono indicare nel primo bilancio successivo alla loro nomina le variazioni dei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato.

Non basta solo indicare i nuovi criteri, ma anche i nuovi valori derivanti da questi criteri!

Innanzitutto, osserviamo che in fase liquidatoria è necessaria una pluralità di bilanci che trae origine dal bilancio iniziale e da una serie di bilanci intermedi nel tempo dell'intera procedura liquidazione.